

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ARCIERI SERI-ART CREMONA
STATUTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

- 1 E' costituita l'Associazione sportiva denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Seri-Art Cremona**" con sede, ora, in Cremona via degli Artigiani n. 14/c, o all'indirizzo che eventualmente sarà stabilito dal Consiglio Direttivo; essa è retta dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia e dal Codice Civile (artt. 36 e seguenti).

ART. 2 – SCOPO

- 1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 2 L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.

Nella sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei

propri Soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.

- 3 E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli Associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

- 4 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli Statuti e ai Regolamenti della FITARCO e di quelle altre Federazioni e/o Organismi Nazionali e Internazionali cui l'Associazione sia affiliata, aderente o intenda aderire.

- 5 L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO e/o delle Federazioni cui l'Associazione risulta essere aderente, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali

dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.

- 6 Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO e/o delle Federazioni cui l'Associazione risulta essere aderente, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
- 7 L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, e/o delle Federazioni cui l'Associazione risulta essere aderente, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 8 L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi.

ART. 3 – DURATA

- 1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

ART. 4 – DOMANDA D'AMMISSIONE

- 1 Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
- 2 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, solo le persone

fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Federazioni cui l'Associazione risulta essere aderente e dei loro Organi. Possono inoltre essere Soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione come pure Enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari.

- 3 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- 4 La validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
- 5 In caso di domanda d'ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. L'esercente patria potestà, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
- 6 La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

ART. 5 - CATEGORIE DEI SOCI

- 1 Le categorie dei Soci sono le seguenti:
 - a) Soci Ordinari: coloro che in base alle norme del Regolamento siano stati ammessi per delibera del Consiglio Direttivo;
 - b) Soci Juniores: coloro che compiono il diciottesimo anno d'età e che non abbiano compiuto il sedicesimo anno entro l'Anno Sociale in corso;
 - c) Soci Allievi: coloro che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nell'Anno Sociale in corso;
 - d) Soci Familiari: coloro che appartengono alla famiglia di un Socio Ordinario (genitori, coniuge, figli);
 - e) Soci Onorari: coloro che vengono nominati per meriti eccezionali su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci dell'Assemblea annuale;
 - f) Soci Sostenitori: coloro che intendono sostenere l'Associazione senza praticare attività agonistica.
- 2 I Soci Juniores ed Allievi devono presentare all'atto della domanda di iscrizione autorizzazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà.
- 3 I Soci Ordinari, Juniores, Allievi e Familiari sono tenuti al pagamento della quota sociale secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.
- 4 I Soci di ogni categoria possono essere iscritti anche ad altre Associazioni.
- 5 La suddivisione degli aderenti non implica alcuna differenza di

trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 8 co. 1.

ART. 6 – DIRITTI DEI SOCI

- 1 Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 2 Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al co. 2 del successivo art. 15.
- 3 La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito Regolamento.

ART. 7 - DOVERI DEI SOCI

- 1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
- 2 I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento.

ART. 8 – DECADENZA DEI SOCI

- 1 I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro il 31 ottobre. Le dimissioni presentate oltre tale termine non esonerano il Socio dimissionario dal pagamento della quota sociale.
- b) morosità: qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e questo fatto non esonera il Socio moroso dal pagamento della quota sociale.
- c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del Sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.

2 Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3 L'Associato radiato non può essere più riammesso.

ART. 9 – ORGANI

1 Gli Organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori o il Revisore, se nominati.

ART. 10 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1 L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, alle quali hanno diritto di partecipare i Soci Ordinari e Familiari in regola con il pagamento della quota sociale. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti o astenuti dal voto.

2 La convocazione dell'Assemblea Ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo art. 18 e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3 L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede

dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

- 4 Le Assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o dal Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5 L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di Scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- 6 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio, se questi viene invitato con delibera del Consiglio Direttivo.
- 7 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 8 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 11 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

- 1 Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

- 2 Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 2 (due) Associati.

ART. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno 8 (otto) giorni prima dell'effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione a distanza di un'ora una dall'altra e l'elenco delle materie trattate.

In caso d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto in 5 (cinque) giorni.

- 2 L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
- 3 L'Assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei componenti, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero così come disciplinato dal successivo art. 15 e in ogni caso il Presidente. L'Assemblea elettiva, inoltre, determina ed eventualmente elegge i componenti l'organo di controllo.
- 4 Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali

dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10 co. 2; spetta inoltre all'Assemblea fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti.

ART. 13 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

- 1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
- 4 L'Assemblea vota, normalmente, per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

- 5 Ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere portatore al massimo di 2 (due) deleghe.

ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione a distanza di un'ora una dall'altra e l'elenco delle materie da trattare.
- 2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello Statuto Sociale, fatto salvo quanto sancito dal successivo art. 18 co. 5;
 - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - designazione e sostituzione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
 - scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
- 3 In caso siano richieste modifiche di adeguamento del presente Statuto da parte degli organi superiori, le delibere di modifica, se non altrimenti previsto, potranno essere adottate dal Consiglio Direttivo e ratificate durante la prima Assemblea utile.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito dall'Assemblea da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici) eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- 2 Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, e/o delle Federazioni cui l'Associazione risulta essere aderente, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno, da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esse aderenti.
- 3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di suo impedimento o da un Consigliere designato dai presenti.
- 4 In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- 5 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal

Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

- 6 Il componente il Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

ART. 16 – DIMISSIONI, DECADENZA, SURROGHE

- 1 Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare, per dimissioni o decadenza, uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio per cooptazione con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di Consigliere durante l'ultima votazione e a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti ottenuti dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
- 2 Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire nella prima Assemblea utile convocata dal Consiglio Direttivo appena possibile.
- 3 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al

verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ART. 17 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità particolari, quindi anche a mezzo telefono, almeno 4 (quattro) giorni prima o, in caso d'urgenza, il giorno prima della riunione.

ART. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 Sono compiti del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'art. 10 e seguenti del presente Statuto;
 - d) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati;

- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci, qualora si dovessero rendere necessari, e convocare le apposite Assemblee per il contraddittorio ed eventuale ratifica della radiazione;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- h) stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- i) nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'art. 2 co. 7 di questo Statuto;
- j) nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva;
- k) adottare il provvedimento di decadenza dei Consiglieri di cui al co. 6 del precedente art. 15;
- l) convocare le Assemblee previste al precedente art. 10 e segg.;
- m) nominare il Vicepresidente ed il Segretario – Tesoriere;
- n) procedere entro il 31 ottobre di ogni anno sociale alla revisione

degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, adottando, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti;

- o) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
 - p) formulare la proposta dell'ammontare delle quote di ammissione ed i contributi associativi da sottoporre all'Assemblea, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;
 - q) dichiarare lo stato di morosità di Socio;
 - r) distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 2 Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.
- 3 I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
- 4 I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e fiscalmente idonee.
- 5 Qualora le modifiche statutarie siano richieste da organismi preposti al controllo dell'Associazione o alla tenuta di albi o registri, cui l'Associazione risulta essere iscritta o iscrivenda, od infine da

disposizioni di Legge intervenute successivamente all'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo e per esso il Presidente è investito dei più ampi poteri ad apportare le richieste modifiche con l'onere di ratifica da parte della prima Assemblea utile convocata.

ART. 19 – IL PRESIDENTE

1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o impedimento grave, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente che deve provvedere a convocare al più presto una opportuna Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

2 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

3 Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

4 Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

5 Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

6 In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

7 Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova

dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ART. 20 – IL VICEPRESIDENTE

- 1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.
- 2 Il Vicepresidente non riceverà alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e fiscalmente idonee.

ART. 21 – IL SEGRETARIO – TESORIERE

- 1 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, la formazione dei rendiconti preventivo e consuntivo, l'aggiornamento del libro Soci.
- 2 Il Segretario non riceverà alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e fiscalmente idonee.

ART. 22 – REVISORI DEI CONTI

- 1 I Revisori dei Conti, se nominati dall'Assemblea, sono in numero di 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente o 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e dovranno essere scelti fra i Soci o non Soci avuto riguardo alla loro competenza.
- 2 Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il

controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

- 3 Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
- 4 I Revisori dei Conti devono partecipare di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
- 5 I Revisori non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e fiscalmente idonee.

ART. 23 – IL RENDICONTO

- 1 Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Segretario - Tesoriere, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.
- 2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
- 3 Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea copia degli stessi unitamente alla documentazione a supporto.

ART. 24 – ANNO SOCIALE

- 1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 25 – FONDO COMUNE, PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE

- 1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.
- 2 Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
- 3 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
 - b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
 - c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - d) da versamenti volontari degli Associati;
 - e) da contributi da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
 - f) da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - g) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

- 4 I contributi ordinari devono essere pagati entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci o secondo le diverse disposizioni previste dal Regolamento interno. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.
- 5 All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 6 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 7 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
- 8 I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione

dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

- 9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 1 Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, fatto salvo quanto previsto dal co. 2 dell'art. 8 del presente Statuto, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, e/o di altre Federazioni cui l'Associazione risulta essere aderente, definiti dal loro Statuto e dai Regolamenti che ne discendono.

ART. 27 – SCIoglimento

- 1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- 2 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, designerà uno

o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

- 3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe all'Associazione ovvero a fini sportivi, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190, legge 23.12.1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 – NORMA DI RINVIO

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le norme di legge in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, ed in subordine le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO e/o di altre Federazioni cui l'Associazione risulta essere aderente.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO